



Comunicato stampa

Coronavirus: l'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) avanza proposte di emendamento al dl "Cura Italia"

Roma, 31 marzo 2020 – In merito al **decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020**, c.d. "**Cura Italia**", l'**Unione Nazionale delle Camere Civili – UNCC**, l'associazione maggiormente rappresentativa degli avvocati civilisti italiani, avanza **una serie di proposte di emendamento al testo**, volte a tutelare i diritti di cittadini e professionisti del settore legale, nonché ad allargare anche alla classe forense le tutele economiche già previste dal Governo per alcune categorie lavorative. In particolare, UNCC propone:

- 1) **emendamenti all'art. 19** ("Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario") **e all'art. 22** ("Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga") relativi all'esonero, per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali speciali, dagli obblighi di consultazione, esame congiunto e accordo con le organizzazioni sindacali, come condizione per la trasmissione della domanda all'INPS/Regione e per il suo accoglimento. L'attuale situazione emergenziale rende estremamente difficoltoso l'adempimento in tempi brevi di tali obblighi. Pertanto, **UNCC chiede che i datori di lavoro debbano essere posti nelle condizioni di poter ricorrere all'integrazione salariale anche in mancanza di consultazione, esame congiunto e accordo con le organizzazioni sindacali**. L'onere di informazione consentirà a queste ultime e/o ai lavoratori di verificare la veridicità delle informazioni fornite dall'azienda;
- 2) un **emendamento all'art. 44** ("Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19") **mirante a consentire ulteriori misure di sostegno per coloro che sono iscritti a enti di previdenza di carattere privato**, anche nei casi in cui esistano attualmente limiti statutarî o regolamenti interni che lo impediscano. Restano fatti salvi, ovviamente, l'equilibrio economico degli enti e la riserva legale;
- 3) **emendamenti all'art. 56** ("Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19") volti ad **assicurare** – ai sensi degli articoli 3 e 42 della Costituzione della Repubblica Italiana – **a tutte le categorie di lavoratori autonomi, di professionisti e a tutti i soggetti dotati di partita IVA il diritto al sostegno al proprio reddito e alla propria attività** (per esempio estendendo la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo anche per i beni strumentali, oltre che per la prima casa), come già avviene per le imprese in forma societaria per altre attività imprenditoriali;



- 4) un **emendamento all'art. 65** ("Credito d'imposta per botteghe, negozi, uffici e studi professionali") finalizzato a **riconoscere un pari credito d'imposta anche ai professionisti**, per contrastare gli effetti economici negativi dovuti alle misure di contenimento e contrasto al coronavirus;
- 5) un **emendamento all'art. 83** ("Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare e di ADR: modifiche per mediazioni e negoziazioni assistite") è infine volto a:
- **tipizzare in maniera più dettagliata e completa i procedimenti che presentano carattere di urgenza**, in maniera da evitare che possano essere presentate troppe richieste di trattazione, che imporrebbero un incremento dei depositi e del lavoro di Cancelleria;
 - prevedere che **la ripresa dell'attività giudiziaria sia subordinata al nulla osta dell'autorità sanitaria**, in maniera da evitare che eventuali errori possano comportare una ripresa della diffusione del contagio;
 - **garantire ai cittadini, e agli avvocati che li difendono, che gli eventuali disguidi dovuti alla fase di emergenza o al sovraccarico che inevitabilmente si genererà quando essa sarà finita, non pregiudichino i loro diritti**. Tali disguidi dovranno pertanto essere considerati **motivo di remissione in termini**;
 - garantire l'**equiparazione dei registri pubblici per la validità delle notifiche, in maniera da incrementare quelle telematiche** e riducendo di conseguenza gli afflussi presso gli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Potesti (UNEP);
 - **limitare le possibilità di contagio derivanti da procedimenti di mediazione che non costituiscano condizioni di procedibilità della domanda giudiziale**, oppure che non avevano ancora avuto inizio alla data del 9 marzo.

Ufficio stampa

Giuliano Pasini | giuliano.pasini@communitygroup.it

Lorenzo Gherlinzoni | lorenzo.gherlinzoni@communitygroup.it | +39 344 077 00007